

Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio**del 21 dicembre 2006**

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania¹, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania², in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1° gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio³ stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiettivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

¹ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

² GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

³ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (3) È necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento**(di cui all'articolo 53)**

Criteri	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile
(1) Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85% della media UE a 25 nello stesso periodo.	Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia	85% per gli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	85%
(2) Stati membri diversi da quelli di cui al punto (1) ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1° gennaio 2007	Spagna	80% per le regioni dell'obiettivo "Convergenza" e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 50% per gli obiettivi "Competitività regionale e occupazione" al di fuori delle regioni d'integrazione graduale	85%

Criteri	Stati membri	FESR e FSE Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile	Fondo di coesione Percentuale di partecipazione del Fondo alla spesa ammissibile
(3) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2).	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	75% per l'obiettivo "Convergenza"	-
(4) Stati membri diversi da quelli di cui ai punti (1) e (2).	Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito	50% per l'obiettivo "Competitività regionale e occupazione"	-
(5) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20.	Spagna, Francia e Portogallo	50%	-
(6) Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato	Spagna, Francia e Portogallo	85% nel quadro degli obiettivi "Convergenza" e "Competitività regionale e occupazione"	-